



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

BIOTECNOLOGIE AGRARIE VEGETALI (LM-7)

Sede di Imola

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 - Piani di studio individuali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 - Frequenza e Propedeuticità

Art. 5 - Percorso flessibile

Art. 6 - Prove di verifica delle attività formative

Art. 7 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 9 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 10 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 11 - Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 12 - Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 13 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Biotecnologie Agrarie Vegetali occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre altresì il possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

- **Requisiti curriculari**

1) avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:

- ex D.M. 270/04
 - L-2 Biotecnologie
 - L-13 Scienze Biologiche
 - L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
 - L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
 - L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche
 - L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
- oppure nelle classi corrispondenti dei previgenti ordinamenti

2) oppure essere in possesso di una laurea appartenente ad una classe differente da quelle indicate ed avere acquisito un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quelli sotto indicati, per ciascuno dei seguenti gruppi di settori scientifico disciplinari:

- Discipline Biologiche (BIO/10, BIO/11, BIO/18, BIO/19) 20 CFU;
- Discipline delle Scienze Agrarie (AGR/01-20) 20 CFU, di cui almeno 6 CFU AGR03 e/o AGR07;
- Discipline Matematiche, Informatiche, Statistiche e Chimiche (MAT/01-09, INF/01, SECS-S/01-06, CHIM/01-12) 14 CFU.

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata inoltre al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto "modalità di ammissione".

È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Modalità di ammissione

- **Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione**

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione effettuata da parte di una Commissione sulle conoscenze di **Genetica, Miglioramento Genetico vegetale, Biologia vegetale, Agronomia e Coltivazioni Erbacee, Biologia molecolare** avverrà tramite **prova orale**.

La verifica della personale preparazione si ritiene assolta se il laureato nelle classi L-2, L-13, L-25, L-26, L29 e L-38 (DM 270/04), oppure nelle classi corrispondenti dei previgenti ordinamenti, ha ottenuto un voto di laurea uguale o superiore a 100/110 o in alternativa per i laureandi di Novembre/Dicembre verrà considerata la media dei voti di 27/30 alla data del 1 agosto.

▪ **Verifica della conoscenza della lingua inglese**

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

La verifica avviene contestualmente alla prova di verifica dell'idoneità di livello B2 presente nel piano didattico.

Art. 2 Piani di studio individuali.

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 Frequenza e Propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 5 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale (2 anni per le Lauree Magistrali) secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra tutte quelle attivate in Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio ha deliberato che tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio e potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

• Caratteristiche della Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta in lingua italiana o inglese ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

• Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella redazione di un elaborato, in lingua italiana o in inglese, sotto la guida di un relatore e nella successiva discussione pubblica della tesi davanti ad una Commissione.

La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale prevede la discussione, in lingua italiana o inglese, del candidato con la Commissione in merito ad un elaborato scritto che testimoni l'acquisizione di specifiche competenze proprie della Laurea Magistrale ed acquisite nel corso dei due anni di studio.

La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio.

Il titolo della tesi è convalidato da un docente relatore.

I periodi di svolgimento delle prove finali sono deliberati annualmente in sede di programmazione didattica.

La domanda di ammissione alla prova finale deve essere presentata online seguendo le procedure indicate sul sito di Ateneo.

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano didattico per le attività diverse dalla prova finale.

La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum, al contenuto della tesi ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione è espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110.

La Commissione in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 8 novembre 2022 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.